



Comune di Sommatino

"Città delle Zolfare"

(Provincia di Caltanissetta)



MEMORIA, CULTURA,
QUALITÀ DELLA VITA

COMUNE DI
SOMMATINO
CITTÀ DELLE ZOLFARE

Piano di razionalizzazione delle società partecipate
(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

Allegato alla Determinazione Sindacale n. 5 del 30.03.2016

I –Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “Piano Cottarelli” (documento che – in agosto 2014 – veniva prevista la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000), la Legge di Stabilità per il 2015 (legge n.190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un “processo di razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge n.190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge n.190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013).

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

Anche la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

L'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il Sindaco e il piano, verrà approvato con atto di giunta comunale, con successiva presa d'atto del consiglio comunale.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “per espressa previsione normativa”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge n.68/2014 di conversione del DL n.16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi. Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge n.190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di “costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

Il Comune di Sommatino partecipa al capitale delle seguenti società:

1. ATO 4 S.R.R. Caltanissetta – Provincia Sud , Società Consortile per azioni per una percentuale di partecipazione pari a 5,25% che corrisponde ad una quota di partecipazione di euro 6.300,00;
2. ATO Ambiente CL 2, Società per azioni IN LIQUIDAZIONE per una percentuale di partecipazione pari a 4,75% che corrisponde ad una quota di partecipazione di euro 4756,00 ;
3. ATO IDRICO CL 6 , Società per azioni IN LIQUIDAZIONE per una percentuale di partecipazione pari a 2,60% che corrisponde ad una quota di partecipazione di euro 0,00;
4. TIRRENO AMBIENTE SPA Società Mista a prevalente Capitale pubblico, per una percentuale di partecipazione pari a 1,93% che corrisponde ad una quota di partecipazione di euro 2000,00;
5. GAL Terre del Nisseno, Società Consortile a r.l. per una percentuale di partecipazione pari a 4,20% che corrisponde ad una quota di partecipazione di euro 400,00.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

SCHEDA PARTECIPATE (1)	
NOME	ATO 4 S.R.R. Caltanissetta – Provincia Sud
SEDE LEGALE	– Caltanissetta (c/o Comune)
ANNO SCADENZA	31 dicembre 2030
CAPITALE SOCIALE	€. 120.000,00
PARTECIPAZIONE POSSEDUTA- Valore	5,25 6.304,91
FORMA GIURIDICA	società consortile per azioni
COMPOSIZIONE SOCIETARIA	Partecipata dal Comune di Sommatino al 5,25 % - partecipata per la restante quota da altri Comuni e dalla Provincia di Caltanissetta

La Società ha per oggetto la Gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale ottimale, programmazione e controllo della gestione del medesimo servizio.

La partecipazione in detta società non è fonte di scelta discrezionale ma è prevista come obbligatoria da specifiche norme di legge. Si propone, pertanto, il **mantenimento** della detta partecipazione a fronte della natura del servizio reso, essendo attualmente la Società gestore del servizio di raccolta, smaltimento e trattamento dei rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati e rifiuti ingombranti. L'attività svolta dalla società è quasi a totale funzione degli enti pubblici che la partecipano e a supporto dello svolgimento di servizi pubblici .

SCHEDA PARTECIPATE (2)	
NOME	ATO Ambiente CL 2 – SPA
SEDE LEGALE	Caltanissetta - Via Mulè , 1
ANNO SCADENZA	31/12/2030
CAPITALE SOCIALE	€ . 30.000,00
PARTECIPAZIONE POSSEDUTA – Valore	4.75% €. 4.756,00
FORMA GIURIDICA	società consortile per azioni
COMPOSIZIONE SOCIETARIA	Partecipata dal Comune di Sommatino al 4,75% partecipata per la restante quota da altri Comuni e dalla Provincia di Caltanissetta

La partecipazione in detta società non è fonte di scelta discrezionale ma è prevista come obbligatoria da specifiche norme di legge.

La Società ha per oggetto la Gestione integrata dei rifiuti urbani nell’ambito territoriale ottimale ed è già **in** fase di **liquidazione** in quanto sostituita dalla ATO 4 S.R.R. Caltanissetta – Provincia Sud . In attesa di **cessazione**.

SCHEDA PARTECIPATE (3)	
NOME	ATO IDRICO CL 6 –
SEDE LEGALE	Gela - Piazza San Francesco – c/o Comune di Gela
ANNO SCADENZA	31/12/2030
CAPITALE SOCIALE	€ . 000,00
PARTECIPAZIONE POSSEDUTA – Valore	2.60% €. 0,00
FORMA GIURIDICA	società consortile
COMPOSIZIONE SOCIETARIA	Partecipata dal Comune di Sommatino al 2,60% partecipata per la restante quota da altri Comuni e dalla Provincia di Caltanissetta

La partecipazione in detta società non è fonte di scelta discrezionale ma è prevista come obbligatoria da specifiche norme di legge.

La Società ha per oggetto la Gestione integrata dei rifiuti urbani nell’ambito territoriale ottimale ed è già **in** fase di **liquidazione** in quanto sostituita dalla ATO 4 S.R.R. Caltanissetta – Provincia Sud . In attesa di **cessazione**.

SCHEDA PARTECIPATE (4)	
NOME	TIRRENO AMBIENTE SPA
SEDE LEGALE	Messina - Via Mario Aspa , 7
ANNO SCADENZA	31/12/2030
CAPITALE SOCIALE	€ 103.292,00
PARTECIPAZIONE POSSEDUTA – Valore	1,93% €. 2.000,00
FORMA GIURIDICA	(Società Mista a prevalente Capitale pubblico)
COMPOSIZIONE SOCIETARIA	Partecipata dal Comune di Sommatino al 1,93% partecipata per la restante quota da altri Comuni e da Società private.

La Società ha per oggetto la Gestione integrata dei rifiuti urbani. Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 02.04.2015, ha dichiarato l'insussistenza di qualsiasi interesse del Comune di Sommatino alla partecipazione azionaria alla Società Tirreno Ambiente, in quanto per l'attività svolta da quest'ultima l'ente si avvale già della partecipazione ex lege alla Società A.T.O. Ambiente CL2, in liquidazione, e fa parte della società consortile S.R.R. 4 Caltanissetta-sud. Sono in corso gli adempimenti per la **cessazione** dalla partecipazione.

SCHEDA PARTECIPATE (5)	
NOME	Gruppo di azione locale GAL Terre del Nisseno
SEDE LEGALE	Via Regina Margherita, 28 (co/ Provincia) - Caltanissetta
ANNO SCADENZA	31/12/2050
CAPITALE SOCIALE	€ 18.900,00
PARTECIPAZIONE POSSEDUTA –Valore	4,20% €. 400,00
FORMA GIURIDICA	Società Consortile a r.l.
COMPOSIZIONE SOCIETARIA	Partecipata dal Comune di Sommatino al 4,20% partecipata per la restante quota da altri Comuni e dalla Provincia di Caltanissetta e da altri soggetti pubblici e da privati

Il gruppo di azione locale "Terre del nisseno" è una società consortile istituita nell'ambito dell'Asse 4 "Approccio LEADER" del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2007/2013.

Il Piano di sviluppo Locale (PSL) ha come obiettivo la valorizzazione del patrimonio rurale, paesaggistico ambientale, dei prodotti tradizionali locali e la messa in rete delle eccellenze per un turismo rurale sostenibile e se ne propone il **mantenimento** fino al raggiungimento degli obiettivi.

Il Sindaco

Dott. Salvatore Crispino Sanfilippo